

LA NOTA DELL'UFFICIO LEGALE UIL SCUOLA

L'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO SMENTISCE I PROPRI PRECEDENTI ED AFFERMA UN PRINCIPIO DI DIRITTO "INCONCEPIBILE"

La decisione n. 11/2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riguardante l'inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali che avevano conseguito il titolo di studio entro l'a.s. 2001/2002, affermando il seguente principio di diritto:

" 1. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico.

2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 30. La controvertibilità delle questioni esaminate e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Pajno, Presidente Filippo Patroni Griffi, Presidente Sergio Santoro, Presidente Giuseppe Severini, Presidente Lanfranco Balucani, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Francesco Bellomo Consigliere Claudio Contessa, Consigliere Fabio Taormina, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere Umberto Realfonzo, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere".

QUALE E' IL SIGNIFICATO DI QUESTA DECISIONE ?

L'Adunanza Plenaria ha, in sostanza, enunciato il principio secondo cui è inammissibile qualsiasi ricorso presentato dopo la chiusura delle G.A.E avvenuta con la legge n. 296/2006.

L'interpretazione fornita appare singolare, illogica ed in contrasto con i principi generali in tema di efficacia degli atti amministrativi, in quanto per i ricorrenti l'atto immediatamente lesivo era rappresentato dal decreto ministeriale n. 235/2014, e poi dal d.m. 325/2016, dal d.m. 495/2016 ed ora dal d.m. 400/2017.

Avendo ottenuto il riconoscimento del valore abilitante del diploma solo nel 2013, impendendo di fatto la presentazione di qualsivoglia domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali prima di tale data.

Pertanto, affermando che la sentenza n. 1973/2015 non avrebbe valore *erga omnes* (anche in tal caso con motivazione contraddittoria) l'Adunanza Plenaria ha dichiarato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è abilitante, o meglio, non può essere considerato quale unico titolo utile per l'ingresso nelle graduatorie provinciali.

IL DIPLOMA E' ABILITANTE

Al contrario si sottolinea che sia l'art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, stante il quale: *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*; che il D.P.R. d.P.R. 25 marzo 2014 (che ha recepito il parere del Consiglio di Stato n. 3818/13) avevano chiarito come il diploma magistrale fosse titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare.

Con una evidente ed incomprensibile retromarcia il Supremo Organo della Giustizia Amministrativa ha smentito se stesso!

COSA ACCADE AI GIUDIZI PENDENTI

L'Adunanza Plenaria, pertanto, ha espresso il principio di diritto che dovrà essere applicato a tutti i ricorsi pendenti, ma non avrà un effetto immediato sui provvedimenti (ad es. Ordinanze cautelari) già emesse.

In altre parole tutti i provvedimenti favorevoli ai ricorrenti perderanno efficacia solo dopo la discussione del ricorso e il deposito della relativa sentenza.

Sarò, pertanto, compito del MIUR richiedere al TAR e al Consiglio di Stato di porre in discussione tutti i ricorsi al fine di ottenere una riforma di tutti quei provvedimenti sfavorevoli all'amministrazione.

I CONTRATTI DI LAVORO E L'INSERIMENTO IN GAE

Allo stesso modo rimarranno validi ed efficaci sia i contratti di lavoro già sottoscritti, sia i provvedimenti di inserimento in GAE sino alla pronuncia, oramai sfavorevole, da parte dei diversi organi di Giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).

LE AZIONI GIURISDIZIONALI CHE POTRANNO ESSERE INTRAPRESE A TUTELA DEI LAVORATORI RICORRENTI

A questo punto, sarà necessario portare “il Caso” innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affinché possa essere accertata la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, nella parte in cui viene leso un diritto fondamentale di giustizia provocato dall’evidente durata eccessiva dei processi che ha portato al riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale solo a distanza di oltre 10 anni.

Va tutelato in ogni sede il diritto dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 di insegnare nei ruoli della scuola materna ed elementare con una pronuncia a livello europeo.

E’ Assurdo che il Consiglio di Stato che ha impiegato oltre 10 anni per stabilire che il diploma magistrale ante 2001/2002 è un titolo abilitante, possa successivamente arrivare ad affermare che i ricorsi presentati nel 2014, sono oramai tardivi e che gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto presentare il loro ricorso addirittura nel lontano 2006!!!!.

La questione è, ulteriormente grottesca, perché in questi anni si sono susseguite anche numerose sentenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali del Lavoro che con numerose sentenze hanno riconosciuto il valore abilitante del diploma e il conseguente diritto all’inserimento in GAE.

Oggi assistiamo, pertanto, all’ennesima contraddizione con situazioni identiche che verranno definite in modo diametralmente opposto con casi di docenti che verranno definitivamente esclusivi e altri, - anche con punteggi inferiori- , che in forza di sentenza già definite sono stati immessi in ruolo definitivamente.

Domenico Naso

Responsabile nazionale Ufficio Legale UIL Scuola